



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

www.asaps.it - sede@asaps.it

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 12 aprile 2012, n. 13916

Pedoni - Circolazione dei pedoni - Attraversamento del pedone in prossimità delle strisce pedonali - Obbligo di moderare la velocità.

In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebraate, essendo al riguardo ininfluenza che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle immediate vicinanze. (Cass. Pen., sez. IV, 12 aprile 2012, n. 13916) - [RIV-1211P1025] Artt. 141, 190, 191 cs

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21 febbraio 2009 il G.I.P. del Tribunale di Bergamo dichiarava L. S. colpevole del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in danno di M. E.A. e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione, con i doppi benefici, con la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede, al pagamento di una provvisoria di Euro 100.000 ciascuno in favore di M. G., M. C. I. e M. T. e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa liquidate in Euro 2841,75, oltre IVA e CPA.

Al L. era stato contestato il reato di cui all'art. 589 cod. pen. perché, in data 5 gennaio 2008, mentre era alla guida della sua autovettura, non si avvedeva che M.E. A. stava attraversando la medesima strada in corrispondenza di un attraversamento pedonale e così investiva con la parte anteriore del proprio veicolo il predetto M., il quale nell'urto riportava gravi lesioni che ne determinavano il decesso. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto appello l'imputato.

La Corte di Appello di Brescia in data 29 aprile 2011, con la sentenza oggetto del presente ricorso, confermava l'impugnata sentenza e condannava l'appellante al pagamento delle maggiori spese processuali. Avverso la predetta sentenza L. S., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1) motivazione mancante e manifestamente illogica (art. 606 cod. proc. pen., comma 1 lett. e) c.p.p); inosservanza ed erronea applicazione delle norme giuridiche di cui agli artt. 141 e 142 c.s., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto la colpa del L. per non avere ulteriormente ridotto la sua andatura, nonostante abbia riconosciuto il fatto che egli circolasse alla velocità di 50 km orari e perciò osservasse il limite vigente in loco quale esso fosse. Osservava il ricorrente che la tesi dell'accusa postulava la necessaria riduzione della velocità al di sotto della velocità di 50 km/h, ancorché fosse vigente il limite ordinario di 90 km/h e il L. circolasse alla velocità di 50 km/h. Pertanto, ad avviso del ricorrente, dal momento che la sentenza impugnata non indicava le



- 2 -

circostanze di fatto tali da imporre, a fronte del vigente limite di 90 km/h, l'ulteriore riduzione dell'andatura al di sotto della velocità di 50 km/h (velocità che corrisponde al limite previsto dal legislatore per la circolazione all'interno dei centri abitati, ex lege idoneo ad assicurare la sicurezza della circolazione nelle strade caratterizzate da intrinseca pericolosità quali le strade comprese nei centri abitati), la motivazione della stessa sarebbe mancante e manifestamente illogica, nella parte in cui non indicava le ragioni atte ad imporre l'ulteriore riduzione dell'andatura al di sotto del limite previsto per i centri abitati, ove sia vigente, come nella specie, il generale limite di 90 Km/h e nella parte in cui riteneva priva di grande rilevanza la circostanza se in loco vigesse il limite dei 50 km/h o quello relativo alle strade provinciali.

2) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione; inosservanza delle norme di cui agli artt. 40 e 48 c.p. nella parte in cui la Corte di appello, omettendo di valutare le ragioni atte a giustificare l'incidenza eziologica della ritenuta condotta colposa, non osservava i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di "causalità della colpa" [art. 606 c.p.p., comma I, lett. b) ed e) c.p.p.]. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata sarebbe erronea e mancante in quanto, a fronte della constatazione, contenuta nella sentenza di primo grado, del fatto che il pedone aveva attraversato la carreggiata in modo del tutto repentino, circostanza rilevata altresì dal consulente tecnico, nulla aveva detto in merito alla effettiva sussistenza, nella specie del requisito della "causalità della colpa", al fine di poter stabilire se, ove il L. avesse ulteriormente rallentato l'andatura, l'investimento potesse ritenersi evitabile; oppure se, in considerazione dell'attraversamento repentino da parte del pedone, l'investimento dovesse ritenersi comunque inevitabile. Inoltre, ad avviso del ricorrente, essendo l'attraversamento avvenuto oltre le strisce pedonali e al di fuori di esse, alla rilevante distanza di oltre quattro metri, non era possibile prospettare alcun obbligo a carico del conducente di arrestarsi e dare la precedenza per il solo fatto della presenza del pedone sulla banchina stradale.

3) Manifesta illogicità della motivazione; inosservanza dell'art. 69 c.p. nella parte in cui la corte di appello ha negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla scorta della gravità della colpa dell'imputato. Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza impugnata era manifestamente illogica laddove aveva negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla base della non scarsa rilevanza della colpa, elemento di fatto che non poteva essere considerato a tal fine.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I proposti motivi di ricorso non sono fondati.

Si osserva infatti (cfr. Cass., sez. IV, sent. n. 4842 del 2 dicembre 2003, rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 3 -

Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Brescia hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità di L. S. in ordine al reato ascrittogli. In particolare hanno evidenziato che l'art. 141 c.s., impone al conducente di un veicolo di regolare la velocità in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza e prevede inoltre che il conducente deve conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità. Hanno quindi correttamente ritenuto la responsabilità del L., il quale avrebbe dovuto ridurre al minimo la velocità, dal momento che vi era scarsa visibilità per pioggia battente e scarsa illuminazione, traffico intenso, nonché una ripetuta segnaletica che indicava la vicinanza di un attraversamento pedonale, in prossimità del quale il conducente aveva l'obbligo di fermarsi, allorquando come nella fattispecie che ci occupa, non aveva visibilità sufficiente che gli consentisse di controllare il veicolo. Non aveva quindi rilevanza la circostanza che sul luogo dell'incidente vigesse il limite dei 50 km/h, ovvero quello relativo alle strade provinciali, dal momento che in quel luogo e in quelle condizioni di tempo il conducente aveva l'obbligo di regolare la velocità ben al di sotto del minimo. Correttamente poi la sentenza impugnata ha ritenuto prevedibile l'evento, atteso che è assolutamente prevedibile che un pedone attraversi la strada in prossimità delle strisce pedonali. Nè poteva assumere rilievo la circostanza che il pedone avesse attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, a circa quattro metri dalle stesse in quanto se il L. fosse colà giunto a velocità moderata, ben avrebbe potuto accorgersi del pedone che stava attraversando la strada ed evitare l'evento. Sul punto la sentenza impugnata ha fatto corretto riferimento alla condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr., Cass., sez. IV, sent. n. 6752 del 28 maggio 1981, rv. 149692), secondo cui in prossimità degli attraversamenti pedonali il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza spettante in ogni caso al pedone, che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebraate, essendo al riguardo influente che l'attraversamento stesso avvenga sulle dette strisce o nelle immediate vicinanze.

Infine, sulla base delle argomentazioni di cui sopra, da cui si desume un elevato grado di colpa in capo all'odierno ricorrente, correttamente la Corte territoriale ha riconosciuto al L. le circostanze attenuanti generiche soltanto con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata.

Il ricorso proposto deve essere quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. (*Omissis*) **[RIV-1211P1025] Artt. 141, 190, 191 cs**



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 4 -